

ORDINANZA N. 693/2024

Oggetto: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale"

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

PREMESSO:

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO:

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli con conseguenti disagi per la circolazione;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve nonché gli interventi di emergenza e di soccorso;
- che a tal fine si rende necessario prescrivere opportune dotazioni ai veicoli circolanti al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza lungo la rete viaria di competenza di seguito riportata;
- che il dispositivo di prescrizione delle dotazioni invernali sia congruente con quelli analogamente emessi dagli Enti Gestori limitrofi;

VISTO:

- l'art. 6 comma 4 lett. "e") del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1 comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n 120;
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580-16/01/2013.

SENTITO:

- il parere del Responsabile Area Gestione Rete Piemonte

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che, nel periodo dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025, transitano sui tratti delle sottoelencate Strade Statali di competenza di questa Struttura Territoriale - Area Gestione Rete Piemonte:

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



- S.S. 10 "Padana Inferiore" dal Km 7+870 (Torino) al km 127+250 (Casalnoceto);
- S.S. 10 racc. "Tangenziale di Alessandria" dal Km 0 al km 6+708;
- S.S. 11 Padana Superiore dal Km 6+328 (Torino) al km 82+500 (Borgo Vercelli);
- S.S. 20 "del Colle di Tenda" dal Km 21+456 (Carmagnola) al km 110+401 (Confine di Stato);
- S.S. 20 var "Variante di Racconigi" dal Km 0 (Racconigi) al km 7+570 (Cavallerleone);
- S.S. 20 dir-a "Nuova Bovesana" dal Km 0+000 (Roccamare) al km 9+235 (Cuneo);
- S.S. 21 "della Maddalena" dal Km 2+700 (Beguda) al km 59+708 (Argentera);
- S.S. 24 "del Monginevro" dal km 55+200 (Susa) al km 96+540 (Confine di Stato);
- S.S. 25 "del Moncenisio" dal km 15+634 (Rivoli) al km 70+060 (Confine di Stato);
- S.S. 26 "della Valle d'Aosta" dal km 14+000 (Caluso) al km 48+205 (Carema);
- S.S. 28 "del Colle di Nava" dal km 0+ (Genola) al km 94+944 (Ponte Nava);
- S.S. 30 "di Val Bormida" dal km 0 (Alessandria) al 67+580 (Marana);
- S.S. 31 "del Monferrato" dal km 17+340 (Stroppiana) al km 26+300 (Casale Monferrato);
- S.S. 32 "Ticinese" dal km 3+962 (Novara) al km 32+640 (Castelletto Ticino);
- S.S. 32 dir dal km 0+000 (Borgo Ticino) al km 9+600 (Borgomanero);
- S.S. 32 var "Variante di Borgo Ticino" dal km 0+000 al km 4+200;
- S.S. 33 "del Sempione" dal km 95+600 (Limite Autostrada A26) al km 144+430 (Confine di Stato);
- S.S. 33 racc. "del Sempione" dal Km 0 (Baveno) al km 1+999 (Verbania);
- S.S. 35 "dei Giovi" dal km 40+513 (Tortona) al km 70+000 (Arquata Scrivia);
- S.S. 142 "Biellese" dal km 16+060 (Masserano) al km 52+580 (Arona);
- S.S. 211 "della Lomellina" dal Km 0 (Pozzolo Formigaro) al km 30+450 (Isola S. Antonio);
- S.S. 211 bis "Variante di Tortona" dal Km 0 al Km 4+425;
- S.S. 229 "del Lago d'Orta" dal Km 33+200 (Borgomanero) al km 60+489 (Gravellona Toce);
- S.S. 229 var "Variante di Borgomanero" dal Km 0 al km 7+740;
- S.S. 230 "di Massazza" dal km 15+760 (Villanova Biellese) al km 16+060 (Villanova Biellese);
- S.S. 231 "di S. Vittoria" dal Km 0 (Asti) al km 82+560 (Cuneo);
- S.S. 232 var "Panoramica Zegna" dal Km 0 (Villanova Biellese) al km 19+173 (Bioglio);

- S.S. 299 "di Alagna" dal Km 32+950 (Grignasco) al km 35+020 (Serravalle Sesia)
- S.S. 334 "del Sassello" dal Km 28+400 (Acqui Terme) al km 52+424 (Pareto);
- S.S. 335 "di Bardonecchia" dal km 0+000 (Oulx) al km 12+485 (Bardonecchia);
- S.S. 335 dir "di Bardonecchia" dal km 0+000 (Salbertrand) al km 2+800 (Oulx);
- S.S. 336 "della Malpensa" dal km 21+710 (Varallo Pombia) al km 26+634 (Varallo Pombia)
- S.S. 337 "della Valle Vigezzo" dal Km 2+460 (Masera) al Km 29+680 (Confine di Stato);
- S.S. 338 "di Mongrando" dal Km 8+120 (Mongrando) al km 24+572 (Bollengo);
- S.S. 341 "Gallaratese" dal km 9+150 (Pernate) al km 11+060 (Galliate);
- S.S. 393 "di Villastellone" dal km 1+280 (Moncalieri) al km 16+100 (Carmagnola);
- S.S. 456 "del Turchino" dal km 10+360 (Isola d'Asti) al km 78+765 (Ovada);
- S.S. 456 var "Variante di Nizza Monferrato" dal Km 0 al km 2+432;
- S.S. 457 "di Moncalvo" dal km 0+650 (Casale Monferrato) al km 36+700 (Asti);
- S.S. 457 var "Variante di Casale Monferrato" dal Km 0 al km 3+150;
- S.S. 460 "di Ceresole" dal km 6+ 400 (Leini) al km 9+300 (Lombardore)
- S.S. 494 "Vigevanese" dal km 70+250 (Alessandria) al km 87+100 (Valenza);
- S.S. 527 "Bustese" dal Km 48+892 (Oleggio) al km 54+325 (Oleggio);
- S.S. 549 "di Macugnaga" dal km 0 (Piedimulera) al km 30+740 (Macugnaga);
- S.S. 565 "di Castellamonte" dal km 0+230 (Banchette) al km 18+515 (Salassa);
- S.S. 582 "del Colle di S. Bernardo" dal km 0 (Garessio) al km 15+700 (Confine regionale);
- S.S. 589 "dei Laghi di Avigliana" dal Km 3+960 (Avigliana) al km 61+131 (Saluzzo);
- S.S. 596 "dei Cairolì" dal Km 56+606 (Confine regionale) al km 62+141 (Vercelli);
- S.S. 596 dir. "dei Cairolì" dal Km 12+560 (Confine regionale) al km 19+942 (Casale Monferrato);
- S.S. 631 "di Valle Cannobina" dal Km 0 (Cannobio) al km 25+530 (Malesco);
- S.S. 659 "delle Valli Antigorio e Formazza" dal Km 0+900 (Crevoladossola) al Km 41+700 Formazza);
- S.S. 662 "di Savigliano" dal Km 15+500 (Savigliano) al km 27+000 (Saluzzo);
- S.S. 702 "Tangenziale ovest di Brà" dal Km 0+000 al Km 7+123;
- S.S. 704 "Tangenziale di Mondovì" dal Km 0+000 al Km 9+300;

- S.S. 705 "di Cuneo" dal Km 0+000 al Km 4+640;
- S.S. 705 dir. "di Cuneo" dal Km 0+000 al Km 0+730;
- S.S. 706 "Tangenziale est di Asti" dal Km 0+000 al Km 6+700;
- S.S. 757 "della Val Boglione" dal Km 0+000 (Gianola) al km 10+345 (Terzo);
- S.S. 758 "Masserano-Mongrando" dal Km 0+000 (Innesto con S.S. 142) al km 24+465 (Mongrando)
- S.S. 760 "Tangenziale est di Saluzzo" dal Km 0 al km 3+969 e relative complanari;
- NSA 708 (ex S.S. 32 "Ticinese") dal km 27+000 al km 30+455;

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli corrispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M,N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 13 Marzo 2002- Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli delle categorie M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Sulla S.S. 21 "del Colle della Maddalena":

- tra le progressive km 2+700 (Borgo San Dalmazzo) e Km 59+708 (Confine di Stato), nei tratti con precipitazioni in atto e con fondo sdruciolevole, si dispone l'obbligo di catene montate per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate.

In caso di precipitazioni persistenti, al fine di prevenire blocchi della circolazione, si potranno effettuare attività di regolazione del transito dei mezzi superiori alle 3,5 ton con instradamento verso altra viabilità, ad esclusione dei mezzi che espletano servizio di trasporto pubblico locale, in direzione nord al Km 1+200 (rotatoria di Borgo San Dalmazzo) e in direzione sud al Km 29+700. Quanto sopra resterà in vigore fino a cessata necessità.

- tra le progressive km 53+330 (Argentera) e Km 59+708 (Confine di Stato) si ordina che:
 - a) in caso di nevicata, venga interdetta la circolazione notturna dalle ore 20:00 alle ore 7:00 (ad eccezione dei veicoli Anas, di imprese che eseguono lavori per conto di Anas, autoambulanze, veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale dei Comuni della Provincia di Cuneo, all'Unione montana Valle Stura, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto) per evitare, in caso di veicolo in panne o altro impedimento, susseguenti rischi per l'incolumità degli utenti;
 - b) in caso di minaccia di caduta di valanghe, venga interdetta la circolazione per il periodo che sarà, di volta in volta, ritenuto indispensabile per l'eliminazione del pericolo, in accordo con gli organi consultivi laddove presenti.
 - c) nelle condizioni a) e b) sia istituito il divieto di sosta nelle aree antistanti le transenne poste a chiusura della strada, al fine di garantire il passaggio dei mezzi sgombero neve e dei mezzi di soccorso.

Sulla SS 28 "del Colle di Nava" tra le progressive km 46+700 (località Lesegno) e km 94+944 (località Ponte di Nava – confine Territoriale), nei tratti con precipitazioni in atto e con fondo sdruciolevole, si dispone l'obbligo di catene montate per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate.

In caso di necessità, al fine di prevenire blocchi della circolazione, si potranno effettuare attività di regolazione del transito dei mezzi superiori alle 3,5 ton con instradamento verso altra viabilità, ad esclusione dei mezzi che espletano servizio di trasporto pubblico locale, in direzione sud al km 55+300, località Ceva, ed in direzione nord al km 77+000, località Garessio. Quanto sopra resterà in vigore fino a cessata necessità.

Lungo la S.S. 25 "del Moncenisio" (tra il km 59+400 e il km 64+750), la S.S. 33 "del Sempione" (tra il km 134+650 località Varzo e il km 144+430 Confine di Stato), lungo la S.S. 659 "della Val Formazza" (tra il km 36+600 località Canza e il km 41+700 località Riale del comune di Formazza) o in tratti ridotti compresi tra le citate progressive chilometriche è possibile l'interdizione della circolazione, nelle seguenti circostanze:

- a) in caso di persistenti nevicate, per garantire l'espletamento in sicurezza del servizio di sgombero neve, fino al completamento dello stesso (ad eccezione di veicoli Anas, veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Anas, autoambulanze, veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, all'Unione montana della Val Formazza, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto);
- b) in caso di minaccia di caduta di valanghe, per il periodo che sarà, di volta in volta, ritenuto indispensabile per l'eliminazione del pericolo, in accordo con gli organi consultivi laddove presenti.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione di apposita segnaletica conforme all'allegato "B" della citata Direttiva, collocata lungo le tratte stradali sopraindicate.

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "nuovo Codice della Strada", è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste D. Lgs. sopra citato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il 60° giorno al TAR del Piemonte, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.285/92.

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ing. Angelo Gemelli



Firmato da Angelo
Gemelli
il 30/10/2024 alle
15:16:15 CET